



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 45 del registro data 27/03/2023	OGGETTO: Rinuncia introduzione giudizio di cognizione dinnanzi al giudice dell' esecuzione del tribunale ordinario di Ragusa nel giudizio n.r.g. 786/2022.
---	---

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di marzo alle ore 17:55 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
DRAGO Concetta	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		X
PORTELLI Concetta	Assessore		X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore Avvocatura Comunale a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, e dall' Assessore agli Affari Legali, Avv. Concetta Drago, n. 15 del 22/03/2023, avente per oggetto: “Rinuncia introduzione giudizio di cognizione dinnanzi al giudice dell' esecuzione del tribunale ordinario di Ragusa nel giudizio n.r.g. 786/2022.”;
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale n.q. sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore Avvocatura Comunale a firma del Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, e dall' Assessore agli Affari Legali, Avv. Concetta Drago, n. 15 del 22/03/2023, relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del contenzioso



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15

Del 22/03/2023

OGGETTO: RINUNCIA INTRODUZIONE GIUDIZIO DI COGNIZIONE DINNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA NEL GIUDIZIO N. R. G. 786/2022.

**IL SEGRETARIO GENERALE
L'ASSESSORE AGLI AFFARI LEGALI**

PREMESSO:

- che la soc. coop. "Serenità", con sede legale in Salaparuta (TP), è debitrice della sig.ra Rosalia Ippolito della somma di € 3.539,61 in forza del decreto ingiuntivo n. 240/2020 emesso dal Tribunale Civile di Sciacca, in data 23/07/2020, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 414/2020 R.G., oltre interessi nella misura di legge sino al soddisfo e spese e compenso di avvocato del procedimento monitorio;
- che il decreto ingiuntivo n. 240/2020 è stato notificato il 23/07/2020, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 14/10/2020, e spedito in forma esecutiva in data 27.10.2020;
- che in danno della soc. coop. "Serenità" è stato promosso intervento nel procedimento di espropriazione mobiliare presso il terzo debitore avente numero n. 52/2021 incardinato presso il Tribunale di Sciacca;
- che con ordinanza di assegnazione emessa nel suddetto procedimento in data 29/01/2022, spedita in forma esecutiva in data 7/02/2022 e notificata al Comune di Scicli in persona del sindaco pro tempore in data 7/02/2022, è stata assegnata al creditore intervenuto Ippolito Rosalia la somma complessiva di € 4.535,97 oltre interessi dovuti e spese di procedura liquidate in € 700,00, compreso, accessori;
- che in seguito alla notifica della ordinanza di assegnazione il Comune di Scicli non ha proceduto al pagamento dovuto e non ha proposto opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 617 c.p.c.;

DATO ATTO che con successivo atto di precetto, notificato in data 09/06/2022, prot. n. 24450, i signori Tamburello Girolamo Crispino Nicola, Tamburello Mirella e Tamburello Leonarda, in qualità di eredi della sig.ra Ippolito Rosalia, hanno intimato al Comune di Scicli di pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di precetto la complessiva somma di € 5.505,07;

DATO ATTO che, in data 12/07/2022, è stato notificato all'Ente atto di pignoramento presso terzi proposto avanti al Tribunale di Ragusa dai suddetti eredi di Ippolito Rosalia, per il pagamento della predetta somma di € 5.505,07, oltre interessi successivi e ulteriori spese, come intimate con precedente atto di precetto;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 10 del 22/08/2022, facendo seguito alla nota prot. n. 29677 del 15/07/2022, con la quale la Responsabile del II Settore – Benessere di Comunità evidenziava che il debitore dell'Ente nei confronti del debitore principale era stato da tempo estinto, la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre opposizione all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12/07/2022, con contestuale nomina del legale di fiducia dell'Ente;

VISTA l'ordinanza resa in data 07/03/2023 nel procedimento R.G. n. 786/2022, con la quale Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Ragusa ha deciso di non sospendere la procedura esecutiva, fissando il

termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza medesima per l'introduzione del giudizio di cognizione davanti al giudice competente e condannando l'Ente alla rifusione, a favore dei creditori precedenti e della società intervenuta, delle spese del giudizio di sospensione, liquidate in € 400,00 per compenso professionale oltre spese generali, C.P.A. e IVA;

DATO ATTO che la predetta ordinanza anticipa, di fatto, il giudizio di cognizione, in quanto il giudice sostiene che "da un sommario esame non possono ravvisarsi elementi che rendono fondata l'opposizione: risulta in atti che l'ordinanza di assegnazione è stata notificata in data 07/02/2022 e che non è stata opposta e pertanto costituisce valido titolo esecutivo del presente pignoramento. Grava sull'opponente far valere tempestivamente le suddette eccezioni come opposizione all'ordinanza di assegnazione ex art. 617 c.p.c. e non come opposizione al presente pignoramento";

VISTA la nota prot. n. 10288 del 09/03/2023, a firma del legale nominato dall'Ente, avv. Rovena Giannone, la quale esprime parere circa l'inopportunità di introdurre il giudizio di merito entro il termine indicato dal Giudice dell'Esecuzione, stante l'elevato rischio che lo stesso si concluda con esito negativo per l'Ente, con conseguente aggravio di spesa;

CONSIDERATA, pertanto, non opportuna l'introduzione del giudizio di cognizione, alla luce delle considerazioni finora svolte;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato reso il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Avvocatura Comunale;

VISTI:

- √ il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- √ lo statuto comunale;
- √ l'O.R.E.LL Vigente in Sicilia;

PROPONE A DELIBERARE

1. per i motivi espressi in premessa e che si intendono interamente richiamati nel presente atto, di rinunciare all'introduzione del giudizio di cognizione nel procedimento n. R.G. 786/2022, incardinato presso il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario di Ragusa, avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso da Tamburello Girolamo Crispino Nicola, Tamburello Mirella e Tamburello Leonarda, in qualità di eredi della sig.ra Ippolito Rosalia, creditrice della soc. coop. "Serenità", con sede legale in Salaparuta (TP);
2. di demandare alla Responsabile del Settore II – Benessere di Comunità la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza di assegnazione somme notificata al Comune di Scicli in data 7/02/2022, nonché dall'ordinanza resa dal Giudice dell'Esecuzione in data 08/03/2023, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente;
3. di demandare alla Responsabile del Settore II – Benessere di Comunità la liquidazione delle somme dovute in forza delle suddette ordinanze, successivamente al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Avvocatura Comunale, al Settore II – Benessere di Comunità e al legale di fiducia dell'Ente, avv. Rovena Giannone, per le successive determinazioni.

Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
(n. r. di sostituto amministrativo)
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

L'ASSESSORE AGLI AFFARILEGALI
Avv. Concetta Drago





COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 15 del 22/03/2023

OGGETTO: RINUNCIA INTRODUZIONE GIUDIZIO DI COGNIZIONE DINNANZI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA NEL GIUDIZIO N. R. G. 786/2022.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 22/03/2023

Per l'Avvocatura Comunale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, 24/03/2023



Il Capo Settore III Finanze

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)